

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO
“IMPIANTO DI CO-INCENERIMENTO A SERVIZIO DEGLI STABILIMENTI CARTARI DI
DIECINO E PORCARI”**

PARERE CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO DI INCHIESTA PUBBLICA

Ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale N 79 del 03.11.1998 “Norme per l'applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale”, la Provincia di Lucca, quale autorità competente per il procedimento di V.I.A. del progetto di co-incenerimento di fanghi da cartiera presentato dalla Cartiera Lucchese SPA, ha disposto lo svolgimento di un'inchiesta pubblica.

Secondo lo stesso articolo, l'inchiesta pubblica viene avviata al fine di garantire l'effettiva informazione dei cittadini sui progetti che interessano il territorio di appartenenza e le condizioni di vita relative, nel caso in questione in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali.

Ai sensi, poi, del comma 3, il presidente dell'Inchiesta ha disposto lo svolgimento di 3 audizioni aperte al pubblico ai fini della raccolta delle memorie ed osservazioni eventualmente prodotte:

- 1° INCONTRO: 16 gennaio 2009;
- 2° INCONTRO: 30 gennaio 2009;
- 3° INCONTRO: Udienza Conclusiva – 3 aprile 2009.

Nell'ambito di tale procedimento, con Determinazione Dirigenziale N. 2 del 13.01.2009, la Provincia di Lucca – Dipartimento Ambiente e Sviluppo Servizio Ambiente – ha affidato al dott. Marco Stevanin, designato dai cittadini e nominato con atto dal Presidente della Provincia, l'incarico di esperto nel Comitato per l'Inchiesta Pubblica.

La presente nota costituisce, pertanto, il parere dello scrivente esperto designato, da intendersi come giudizio conclusivo di inchiesta pubblica (comma 4, art. 15, LR 79/98).

Tale parere viene formulato sulla base di quanto emerso nel corso dei primi due incontri pubblici di cui sopra, nonché sulle osservazioni critiche formulate sia allo Studio di Impatto Ambientale, sia alle successive Integrazioni Volontarie presentate dal soggetto proponente.

Da quanto emerso nel corso dei primi due incontri della procedura di Inchiesta Pubblica, avvenuti rispettivamente in data 16 e 30 gennaio 2009, e come ampiamente affrontato nel documento, asseverato presso il Tribunale di Venezia, di Analisi Critica dello Studio di Impatto Ambientale (elaborato dalla Soc. Terra in data ottobre 2008), **nell'ambito di quanto prodotto nel SIA per la matrice "Atmosfera" sono state riscontrate criticità e lacune metodologiche sostanziali nella parte inerente l'esame e la valutazione dello stato di fatto di qualità dell'aria** del territorio di Borgo a Mozzano, interessato dalla progettazione.

Criticità, poi, riconfermate anche in sede di Integrazione Volontaria.

Vengono di seguito brevemente riassunte le problematiche principali emerse dall'analisi della documentazione prodotta nell'ambito della procedura di VIA, che si ritengono essere motivazioni di base, oggettive, al parere finale espresso.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Dall'analisi della documentazione di SIA, si ritiene che l'elemento di maggiore criticità sia rappresentato dalla campagna di monitoraggio condotta dal proponente il progetto, a cui si aggiunge una trattazione molto superficiale e non adeguatamente approfondita del quadro emissivo del territorio.

Concentrandosi sulla definizione dello stato di qualità dell'aria, **sono state rilevate diverse lacune, di gravità tale da inficiare il monitoraggio effettuato e rendere le conclusioni a cui è giunto del tutto inattendibili e non rappresentative delle eventuali reali condizioni di inquinamento esistenti sul territorio in questione.**

Considerazioni queste, avvalorate da quanto riscontrato dalla campagna di monitoraggio effettuata dalla Soc. Terra sullo stesso territorio, nell'ambito di un "Procedimento di Tutela" per la salute dei cittadini avviato dal locale "Comitato per la Tutela del Territorio". Studio che è stato intrapreso al fine di valutare, sulla base di dati oggettivi, la reale sostenibilità ambientale e sanitaria dell'opera.

Come ampiamente dettagliato nel documento di Analisi Critica, vengono di seguito brevemente richiamate le lacune di maggior entità riscontrate nel SIA, in merito alla trattazione della qualità dell'aria Ante-Operam:

- mancanza di una motivazione, su base metodologica e normativa, delle scelte adottate in relazione al numero e all'ubicazione dei punti di misurazione e alle tipologie di inquinanti ricercate;
- mancanza di un ragionamento sul territorio, in termini di assetto anemometrico, di presenza di ricettori sensibili (centri abitati, scuole, ospedali,...) o di sorgenti emissive potenziali, al fine di definire ed individuare con precisione la localizzazione delle postazioni di rilevazione;
- presenza di un'incongruenza di base sulle tipologie di inquinanti, definite a livello normativo nazionale, da ricercare in una campagna mobile di monitoraggio di qualità dell'aria.

Alla luce di tali osservazioni, Cartiera Lucchese ha successivamente depositato, in forma volontaria presso la sede provinciale, della documentazione di integrazione.

Come espressamente segnalato negli elaborati depositati, l'intento del proponente era quello di fornire il necessario supporto conoscitivo circa lo stato *Ante - operam* della componente ambientale "atmosfera".

INTEGRAZIONI VOLONTARIE

Da una lettura attenta delle integrazioni volontarie è stata rilevata la presenza di numerose lacune sostanziali e carenze essenziali di carattere metodologico.

In particolare, **tutte e 4 le campagne di rilevamento di qualità dell'aria riportate presentano criticità rilevanti a livello di metodologia adottata di impostazione dell'attività di monitoraggio. Lacune che si ritiene inficino alla radice l'attendibilità e la reale rappresentatività dell'indagine condotta e alla luce delle quali i risultati ottenuti (valori di concentrazione degli inquinanti e loro elaborazioni) acquisiscono una rilevanza ed un peso del tutto trascurabili.**

Analogamente a quanto riscontrato nel SIA, anche nella documentazione di integrazione le principali lacune di metodo sono state riscontrate in merito alle seguenti tematiche:

- ubicazione delle stazioni di monitoraggio;
- durata e scelta del periodo di monitoraggio;
- tipologie di sostanze inquinanti monitorate.

A cominciare dal primo punto dell'elenco, si segnala come nella documentazione presentata non sia stata riportata alcuna motivazione alla base della scelta localizzativa effettuata, ovvero alcuna considerazione sulla realtà territoriale in base alla quale poter definire l'ubicazione della postazione di monitoraggio.

A questo proposito, **si ritiene una grave lacuna di metodo il fatto che al fine di definire con precisione la localizzazione dei punti di misura, non sia stato formulato un ragionamento preliminare sul territorio, in termini di assetto anemometrico, di individuazione dei ricettori sensibili o di sorgenti emmissive potenziali.**

Per quanto riguarda, invece, il secondo punto, **si ritiene che la scelta dei periodi di misura effettuata dal proponente non garantisca il Principio di Rappresentatività**; i periodi delle diverse campagne di monitoraggio, infatti:

- da un lato, comprendono un'elevata incidenza di giorni festivi al loro interno;
- dall'altro, per quanto concerne il rilevamento estivo, vanno a determinare una campagna assolutamente non rappresentativa, in quanto sviluppata in un periodo in cui molte fonti inquinanti risultano inattive (periodo di ferie).

Alla luce di tali evidenze, la durata dei periodi monitorati non permette di ottenere un quadro rappresentativo della reale situazione di inquinamento presente sul territorio.

In relazione, infine, al terzo punto dell'elenco, si ritiene che lo spettro di parametri analitici monitorati non soddisfi completamente quanto definito a livello normativo.

Dall'analisi della documentazione emerge come il soggetto proponente, nel compiere le campagne di monitoraggio, non abbia considerato da una parte, il rispetto dei contenuti minimi normativi relativamente alla tipologie di sostanze da rilevare in ogni campagna di rilevamento, dall'altra la coerenza con l'approccio metodologico definito dalle Linee Guida APAT.

In particolare, a proposito di quest'ultimo elemento di criticità, si ribadisce come **non sia stata effettuata una valutazione preliminare sul territorio ai fini di decidere la tipologia di inquinanti da monitorare.** Approccio metodologico che nel caso in questione, a causa della forte complessità territoriale determinata sia dalla conformazione orografica dell'area sia dalle numerose fonti emmissive presenti, risulta fondamentale adottare.

GIUDIZIO CONCLUSIVO

Alla luce delle lacune metodologiche sostanziali emerse da una valutazione attenta della documentazione presentata dal soggetto proponente nell'ambito della procedura di VIA, si ritiene **INATTENDIBILE, SUPERFICIALE ed INADEGUATO** il quadro conoscitivo fornito sulla matrice atmosfera.

In particolare, le conclusioni di completa assenza di criticità nello stato di fatto di qualità dell'aria espresse nello Studio di Impatto Ambientale e riconfermate nelle Integrazioni Volontarie, risultano inattendibili e pertanto non rappresentative delle eventuali reali condizioni esistenti nel territorio.

A questo proposito, il quadro conoscitivo dello stato *Ante - Operam* della matrice atmosfera appare, inoltre, **fortemente discordante** con le diverse risultanze provenienti dai numerosi studi eseguiti, sia dall'ARPAT che dall'Università di Pisa, nel territorio di Borgo a Mozzano in non sospetti momenti ed occasioni.

Come denunciato nel 2004, dal dr. Luciano Scarselli dell'Arpat, il grado di qualità dell'aria per il territorio in questione e per le zone simili appare decisamente critico. Accenna, inoltre, all'esistenza di studi ed indagini ambientali, dai quali è emersa una situazione preoccupante per l'ambito di Borgo a Mozzano.

In particolare si citano i più rappresentativi:

- 1) Dipartimento di scienze dell'uomo e dell'ambiente, Università di Pisa, 1998 – *Biomonitoraggio dell'inquinamento atmosferico Comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca*;
- 2) A. Biggeri, 1995 – *Studio caso – controllo sui deceduti per tumore del polmone nella Media Valle del Serchio* (Toscana);
- 3) Società SIRI srl, 1989 – *Studio Meteo Diffusionale atto a stimare i livelli di inquinamento da SO₂ nei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano*;
- 4) ARPAT, 2000 – *Indagine ambientale per il rilevamento di inquinanti ambientali nel comprensorio dei Comuni di Bagni di Lucca e di Borgo a Mozzano*;
- 5) ARPAT, 2000 – *Biomonitoraggio della qualità dell'aria (con licheni epifiti) in un'area sensibile della valle del F. Serchio* (territorio in comune di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano);
- 6) R. Barale, 1990 – *Relazione sullo studio delle mutagenicità del particolato atmosferico raccolto nella bassa Val di Serchio*;
- 7) R. Barale e M. Bulleri, 1997 – *Relazione tecnica sull'attività mutagena del particolato atmosferico raccolto a Borgo a Mozzano*.

TALI STUDI DI FONTE AUTOREVOLE RISULTANO COMPLETAMENTE TRASCURATI NELLA TRATTAZIONE DELLA MATRICE ATMOSFERA SIA NELL'AMBITO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE SIA DELLE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI VOLONTARIE.

In linea con le conclusioni emerse dalle indagini di cui sopra, compiute sul territorio tra gli anni Novanta e Duemila, la presenza di una situazione di qualità dell'aria contrassegnata dall'insorgenza di potenziali fattori di criticità risulta, poi, recentemente riconfermata dai dati rilevati dalla campagna di monitoraggio effettuata, a fine 2007, per conto del Comitato per la tutela del territorio della Valle del Serchio, costituente parte integrante del documento di Osservazioni critiche al SIA, asseverato da giuramento presso il Tribunale di Venezia e depositato in Provincia di Lucca nell'ottobre 2008.

SULLA BASE DELLE MOTIVAZIONI OGGETTIVE SOPRA RICHIAMATE, SI RITIENE OPPORTUNO, ANZI DOVEROSO NEI CONFRONTI DELLA TUTELA DEI CITTADINI, RIGETTARE LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PRESENTATO DA "CARTIERA LUCCHESI SPA" E CHIUDERE LA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CON PRONUNCIA DI PARERE NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE DELL'OPERA.

In questa situazione, si ritiene del tutto inappropriata l'eventuale richiesta di integrazioni e quindi la conseguente sospensione della procedura di VIA.

A questo proposito, l'art. 16 della legge regionale vigente in materia di VIA (l.r. N 79 del 3/11/1998) riporta al comma 5:

[...]

Qualora, nel corso dell'istruttoria, si evidenzi l'incompletezza della documentazione presentata dal proponente, le strutture operative provvedono a richiederne le necessarie integrazioni, assegnando un termine per l'adempimento; tale richiesta interrompe la procedura [...]. **Come si vede, la normativa prevede la richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità Procedente, ma solo nel caso in cui la stessa avvisi nella documentazione presentata del proponente elementi di incompletezza.**

Nel caso in questione, il SIA della Lucart non risulta incompleto in alcuna sua parte; la situazione *Ante-Operam* di qualità dell'aria, infatti, viene ampiamente descritta.

Il fatto, poi, che sia riportato un quadro scorretto ed inattendibile della situazione reale non può essere oggetto di integrazione.

Per tale motivo, l'eventuale richiesta di integrazione avente come oggetto il rifacimento di una campagna di monitoraggio di qualità dell'aria, si ritiene costituisca un GRAVE ERRORE PROCEDURALE, alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente.

Indipendentemente dal giudizio sopra esposto (parere negativo e chiusura della procedura di VIA) ritengo doveroso (sia a livello ambientale sia sanitario) che nel territorio si attivi una azione di accertamento del quadro conoscitivo sulla matrice atmosfera su area vasta (Valle del Serchio).

Visto, appunto, che attualmente per il territorio in questione si dispone di un Quadro Conoscitivo di qualità dell'aria poco chiaro e caratterizzato dalla presenza di discordanze di fondo tra le diverse campagne di monitoraggio ed indagini ambientali effettuate, in accordo con il **Principio di Precauzione**, ovvero al fine di garantire la massima tutela della salute dei cittadini, si esprime la necessità di effettuare una campagna di rilevamento di qualità dell'aria a valenza annuale (almeno 300 giorni di monitoraggio su 365).

Per garantire la massima validità, l'attività di monitoraggio dovrà essere effettuata da un **Ente autorevole terzo**, ovvero al di sopra delle parti (soggetto proponente ed Autorità competente). Inoltre, l'attività dovrà essere impostata mediante l'istituzione di un Tavolo Tecnico di Concertazione, attraverso il quale definire:

- il numero minimo indispensabile di punti di campionamento;
- l'esatta posizione delle postazioni di monitoraggio;
- la tipologia di sostanze inquinanti da monitorare;
- la durata effettiva del monitoraggio (almeno 300 giorni).